

## Il condono IRPEF blocca l'accertamento IVA?

di [Angelo Buscema](#)

Pubblicato il 13 novembre 2009

gli effetti del condono fiscale restano circoscritti nell'ambito esclusivo dell'imposta per cui è stata richiesta la sanatoria. L'adesione al condono fiscale mette al riparo solo per quanto è stato sanato...

**Gli effetti del condono fiscale restano circoscritti nell'ambito esclusivo dell'imposta per cui è stata richiesta la sanatoria. L'adesione al condono fiscale mette al riparo solo per quanto è stato sanato.** Tale importante assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21021 del 30 settembre 2009, ribaltando le sentenze di primo e secondo grado che avevano accolto il ricorso del contribuente sulla base del rilievo che l'unica prova posta a base dell'accertamento IVA era costituita da quanto accertato in materia di IRPEF e che tale prova era venuta meno, essendo venuto meno, in seguito al condono, l'accertamento IRPEF.

La **Corte** di Cassazione ha deciso che il condono tombale Irpef non stoppa l'accertamento dell'Iva basato sulle stesse indagini. Le indagini fatte dall'amministrazione finanziaria per accertare l'Irpef sono sufficienti per riscuotere anche l'Iva al di là del fatto che il contribuente abbia già condonato il primo tributo. In sostanza, la sanatoria se mette al riparo il contribuente da ogni possibile pretesa sul tributo sanato, non può cancellare gli elementi di prova che risultano utilizzabili per irregolarità relative ad altre imposte.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ha stabilito che gli accertamenti effettuati nei confronti di un contribuente che abbia beneficiato di un condono ai fini IRPEF, sono sufficienti per legittimare la riscossione anche dell'IVA. I supremi giudici si sono trovati alle prese con un ricorso proposto dall'ufficio contro la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio. La Ctr Lazio respingeva l'appello dell'Ufficio finanziario, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, sulla base del rilievo che l'unica prova posta a base dell'accertamento Iva era costituita da quanto accertato in materia di Irpef e tale prova era venuta meno, essendo venuto meno, in seguito al condono, l'accertamento Irpef.

### RIFLESSIONI

**L'adesione al condono fiscale mette al riparo solo per quanto è stato sanato.** Gli effetti della sanatoria fiscale sono circoscritti all'ambito esclusivo dell'imposta per cui è stato richiesto il condono. Il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi dell'IRPEF vincola la stessa anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (es. l'IVA), senza che assuma alcuna rilevanza il fatto che per la prima imposta il contribuente abbia usufruito del condono fiscale. Ovviamente i fatti economici devono essere i medesimi e le singole leggi d'imposta non devono stabilire differenti criteri di valutazione. L'applicazione diretta dei principi costituzionali di **uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva** comporta che, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi di un'imposta (es. l'IRPEF) **vincola** la stessa Amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (es. l'IVA), ove i **fatti economici** siano i **medesimi** e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti **criteri di valutazione**, senza che assuma **alcun rilievo** la circostanza che per la prima imposta il contribuente abbia **usufruito del condono fiscale**, rimanendo gli effetti di tale beneficio **circoscritti** nell'ambito esclusivo dell'imposta per cui è stato richiesto il condono.

L'accertamento Irpef rileva anche ai fini Iva a prescindere che sul fronte delle dirette il contribuente abbia scelto il condono. Secondo un preciso orientamento (Corte di Cassazione sentenza n. 6883 del 21 maggio 2001) la medesima situazione fattuale accertata agli effetti Irpeg ed Ilor, si atteggia a presupposto d'imposta anche ai fini Iva ossia il giudicato formatosi in ordine alla controversia in tema d'imposte sui redditi impedisce l'esame della medesima fattispecie nel contesto della causa in materia d'Iva. stante l'avvenuto irretrattabile accertamento dell'unica fattispecie dotata di rilevanza quanto all'applicazione di diversi tributi. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 792 del 20/01/2003) il valore di determinati fatti economici assunti a presupposto di tributi diversi, accertato dal fisco ai fini applicativi di un'imposta vincola lo stesso fisco anche rispetto ad un'imposta diversa.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6883 del 21/05/2001 ha statuito che la medesima situazione fattuale accertata agli effetti Irpeg ed Ilor, si atteggia a presupposto d'imposta anche ai fini Iva, ossia il giudicato formatosi in ordine alla controversia in tema d'imposte sui redditi impedisce l'esame della medesima fattispecie nel contesto della causa in materia d'Iva. stante l'avvenuto irretrattabile accertamento dell'unica fattispecie dotata di rilevanza quanto all'applicazione di diversi tributi (contra, Cassazione sez. v sentenza n. 13816 del 10/09/2003). Il giudicato di annullamento dell'avviso ai fini Iva non esplica alcuna efficacia cd. riflessa nei confronti della controversia avente per oggetto l'avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette ma un'efficacia diretta se concerne i medesimi fatti.

Secondo un diverso orientamento non costituisce giudicato esterno opponibile in una controversia relativa all'accertamento dei redditi di un anno la sentenza relativa all'Iva applicabile nel medesimo anno, in quanto il mancato esercizio di attività imponibili al fine Iva non esclude la sussistenza di un reddito imponibile ai fini Irpef. La sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta, ancorchè fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini

dell'applicazione di un'imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest'ultima imposta, essendosi formata mediante l'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo la sussunzione della fattispecie controversa (Cass. civ. Sez. V Sent., 4 aprile 2008, n. 8773).

Ai fini dell'incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso che l'accertamento contenuto in una sentenza che aveva annullato un avviso di accertamento ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, sul presupposto che alcune promesse di vendita di beni immobili non si erano trasformate in formali atti di vendita, potesse avere incidenza in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento in materia di IVA per le medesime operazioni; ciò in quanto le mere promesse di vendita, rappresentate nel bilancio della società promittente-acquirente, imponevano, comunque, la necessità di regolarizzare ai fini IVA il rapporto sorto) (Cass. civ. Sez. V Sent., 20 giugno 2008, n. 16816).

In caso d'impugnazione separata di distinti avvisi di accertamento, emessi rispettivamente ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, con cui l'Amministrazione finanziaria abbia fatto valere l'inesistenza soggettiva di operazioni commerciali, la sentenza emessa nel giudizio riguardante le imposte sui redditi non spiega efficacia di giudicato in quello avente ad oggetto l'IVA, non risultando a tal fine sufficiente la mera circostanza estrinseca dell'identità di contenuto delle due sentenze, in quanto la problematica relativa alla detraibilità dell'IVA può anche risolversi secondo criteri di fatto diversi da quelli riguardanti la deducibilità dei costi dalla base imponibile delle imposte sui redditi (Cass. civ. sez. V Sent., 11 giugno 2008, n. 15396).

Non si può riconoscere efficacia di giudicato esterno a una sentenza che abbia assunto ad oggetto fatti (es. — i movimenti bancari) - da valutare alla stregua di una normativa d'imposta - IVA - diversa da quella — imposte sui redditi - che regola il rapporto giuridico oggetto di controversia. In definitiva per la suprema Corte, poiché sul piano sostanziale i rapporti tributari riguardanti imposte fondate su presupposti del tutto diversi non hanno alcun elemento giuridicamente comune, occorre escludere che il giudicato formatosi su uno di tali rapporti possa regolare anche l'altro, vincolando il giudice chiamato a conoscerne (sentenza n. 24544 del 17 novembre 2006 della Corte di Cassazione sez. v). Le controversie relative ad atti impositivi con cui si rettifica la base imponibile dell'Irpef o dell'Ires, in relazione a determinate operazioni economiche, non possono acquisire efficacia di giudicato nelle controversie che insorgono, in relazione alle medesime operazioni, ai fini dell'Iva.

Angelo Buscema

13 Novembre 2009

\*\*\*\*\*

## **ALLEGATO**

### **Corte di Cassazione, sez. Trib., ordinanza 30 settembre 2009 n. 21021**

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti di M.R. (che ha resistito con controricorso) e avverso la sentenza n. 222/26/06, depositata il 30.10.07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento parziale IVA, la C.T.R Lazio respingeva l'appello dell'Ufficio finanziario, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, sulla base del rilievo che l'unica prova posta a base dell'accertamento IVA era costituita da quanto accertato in materia di Irpef e tale prova era venuta meno, essendo venuto meno, in seguito al condono, l'accertamento Irpef. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 54 e 56 nonché L. n. 413 del 1991, art. 32) è manifestamente fondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva comporta che, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi di un'imposta (nella specie, l'Irpef) vincola la stessa Amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (nel caso, l'IVA), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che per la prima imposta il contribuente abbia usufruito del condono fiscale, rimanendo gli effetti di tale beneficio circoscritti nell'ambito esclusivo dell'imposta per cui è stato richiesto il condono (v. Cass. n. 19321 del 2006 e, indirettamente, n. 11456 del 2002). Per quanto concerne il secondo motivo (col quale si denuncia vizio di motivazione per non aver i giudici d'appello evidenziato le ragioni per le quali il condono tombale ai fini Irpef avrebbe fatto venire meno ogni elemento di prova), la relativa censura è invece da ritenersi assorbita a, seguito della decisione sul primo motivo, posto che il vizio di motivazione è configurabile solo con riguardo all'accertamento in fatto, risultando irrilevante (se la decisione è conforme a diritto) il fatto che la motivazione in diritto manchi, sia insufficiente ovvero erronea, mentre qualora, come nella specie, la decisione non sia conforme a diritto, la decisione deve essere censurata per violazione di legge (censura proposta col primo motivo), indipendentemente dalla motivazione in diritto che la sostiene. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l